

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 43
approvata il 22 febbraio 2017

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI BONIFICA SITO “EX GABREA” – EX S.I.N. BASSE DI STURA – TORINO – CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

Visto l’inserimento dell’area “EX GABREA” (attualmente coincidente con il sedime del P.V. carburanti TAMOIL di proprietà di RETE S.p.A.) nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) delle Basse di Stura di cui ai Decreti del Ministro dell’Ambiente n. 468 del 18/09/2001 e dell’8/07/2002.

Visto l’avvio del procedimento del Comune di Torino ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. (prot. n. 9031 del 09/12/2004).

Vista la contaminazione dell’area dovuta alla presenza dei contaminanti cobalto, nichel, stagno e vanadio in concentrazioni superiori alle rispettive CSC per siti con destinazione di tipo residenziale/verde e di cromo totale in concentrazione superiore alla rispettiva CSC per siti con destinazione di tipo commerciale/industriale.

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente dell’11 gennaio 2013 che ha determinato l’esclusione del Sito Basse di Stura dall’elenco dei Siti Interesse Nazionale, nonché il subentro della Regione Piemonte al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’istruttoria dei procedimenti in materia di bonifica delle aree prima comprese nel S.I.N. Basse di Stura.

Vista la comunicazione del 17 aprile 2013 (prot. n. 5795), con cui la Regione Piemonte, Direzione Ambiente Sostenibilità e Recupero Ambientale – Bonifiche, in riferimento al sopra citato Decreto, ha comunicato che in Regione Piemonte si rendono applicabili le vigenti disposizioni regionali e che, pertanto, la gestione dei procedimenti inerenti all’ex sito di interesse nazionale Basse di Stura è da intendersi trasferita al Comune di Torino.

Visto l’art. 13 comma 3, della Legge 116/2014, che prescrive che “i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del presente decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152”.

Visto che nell'ambito dei procedimenti di bonifica relativi ai siti Rifometal e Parpas è stato acquisito il parere della Direzione Territorio e Ambiente della Città di Torino (prot. 1841 del 22 giugno 2015) nel quale è stato evidenziato che per i siti ricadenti nelle aree "AT (Ambito Tematico)" del parco P.17, tra cui il sito in oggetto, la destinazione d'uso sia configurabile quale ricreativo-commerciale, con scenari di esposizione di tipo commerciale e che pertanto i limiti di riferimento siano le CSC di cui alla Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5, del Titolo V, della Parte IV del D.lg. 152/06 e s.m.i.

Vista la richiesta di parere del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali prot. n. 10046 del 21 novembre 2016 in merito alle modalità di prosecuzione o di chiusura del procedimento di bonifica per il sito.

Visto il parere tecnico della Città Metropolitana di Torino prot. n. 5302/LB7/GLS del 17 gennaio 2017, ns. prot. 630 del 24 gennaio 2017, dove si concorda con la possibilità di addivenire alla chiusura del procedimento di bonifica avviato sul sito. (*Allegato 1*)

Visto il parere tecnico dell'Arpa Piemonte prot. n. 109292 del 27 dicembre 2016, ns. prot. n. 11356 del 30 dicembre 2016, dove si specifica che le concentrazioni di cromo, nichel e cobalto riscontrate nel sito sono ascrivibili ai valori di fondo naturale e ritiene non necessaria la prosecuzione del procedimento di bonifica in essere. (*Allegato 2*)

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

- 1) **di ritenere concluso** il procedimento di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del sito "EX GABREA" – EX S.I.N. BASSE DI STURA – TORINO ubicato a Torino, Via Reiss Romoli 314, attualmente coincidente con il sedime del P.V. carburanti TAMOIL di proprietà di RETE S.p.A.)
- 2) **di trasmettere** la presente determinazione a RETE S.p.A. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte, Servizio Arredo Urbano della Città di Torino e Area Patrimonio della Città di Torino;

- 3) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 4) **di dare atto che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 5) **di dare atto che** la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DF



Il Dirigente
Area Ambiente
Enrico Bayma



Allegato 1: parere tecnico della Città Metropolitana di Torino prot. 630 del 24 gennaio 2017.

Allegato 2: parere tecnico dell'Arpa Piemonte prot. n. 11356 del 30 dicembre 2016